



COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 112 del 17/06/2026

**OGGETTO: AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI UNA MINORE.
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto si è riunita la Giunta Comunale, in modalità di video conferenza come previsto dal regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 89 del 14/06/2022

Risultano presenti i signori Assessori

PASQUALI MARCO	Presente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
MAJA ANGIOLINO	Presente
MARCHINI ROMINA	Presente
SANFELICI GIULIA FEDERICA	Presente

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE DUCOLI PAOLO partecipa alla riunione in collegamento telematico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta, i cui componenti sono collegati telematicamente, per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

**OGGETTO: AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI UNA MINORE.
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, relativi allegati e nota di aggiornamento al DUPS 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/06/2026 avente ad oggetto: "SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000";

PREMESSO che i servizi socio-assistenziali rivolti a minori, anziani, disabili e soggetti a rischio di emarginazione, erogati sul territorio, costituiscono una finalità istituzionale dell'Ente ed in generale un servizio imprescindibile dell'Amministrazione territoriale locale;

RICHIAMATI:

- la Legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" che all'articolo 2 recita "Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno";
- la Legge 149/2001 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) che all'articolo 5 stabilisce che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria"
- l'art. 16, comma 3, lettera d) della 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, per le famiglie che accolgono minori in affidamento;
- la L.R. 34/2004 art. 4 comma 3 "Politiche regionali per i minorenni";
- il D.P.R. 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali";
- il D.P.R. 2 luglio 2003 riguardante il piano di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva;

VISTO il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Brescia Rg. n. 970/2014 in data 11/11/2025, acquisito al protocollo del Comune al n. 11317 del 15/12/2025, che dispone l'affidamento di una minore alla zia paterna *"fino al raggiungimento della maggiore età e l'accesso della minore al prosieguo amministrativo, al fine di garantirle*

fino al compimento del ventunesimo anno di età tutti i supporti psico-sociali a lei necessari, con un programma di accompagnamento nello studio e/o nel mondo del lavoro che preveda anche un sostegno psico-pedagogico ed un adeguato contributo economico continuativo alla zia che la accoglie”;

VISTE:

- la relazione dell'Assistente sociale prot. n. 807 del 30/01/2026 con la quale viene richiesto, sulla base del Regolamento ISEE dei Comuni soci dell'Azienda Speciale Consortile Oglio Po, che venga corrisposto alla famiglia affidataria il contributo quantificato in € 500,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2026, da erogarsi trimestralmente;

- la successiva relazione dell'Assistente Sociale prot. n. 1250 in data 12/02/2026, con la quale viene comunicato che in base alla certificazione ISEE in corso di validità del padre della minore, il genitore dovrebbe partecipare al contributo economico per l'affido nella misura di € 100,00, da rimoborsare al Comune;

PRESO ATTO che l'Assistente Sociale, con la sopra citata nota prot. n. 1250/2026:

- relaziona in merito alla circostanza che il padre della ragazza di fatto già versa alla figlia la somma di € 100,00 a sostegno delle necessità della minore;
- richiede all'Amministrazione di considerare la possibilità che la contribuzione economica di € 100,00, che spetterebbero a titolo di rimborso all'Ente da parte del genitore, comunque in difficoltà economica avendo una famiglia molto numerosa, sia lasciata nella disponibilità della ragazza;

RITENUTO, sulla base di quanto disposto dal Tribunale per i minorenni di Brescia con sentenza Rg. N. 970/2014 in data 11/11/2025, di riconoscere alla zia paterna, affidataria della minore di cui trattasi, la somma mensile di € 500,00, a titolo di contributo per l'affido come previsto dal vigente regolamento ISEE;

VISTO il progetto personalizzato di contributo affido, registrato al protocollo del Comune al n. 3199 del 17/04/2026, che definisce dettagliatamente i rapporti tra le parti e dal quale risulta l'accettazione da parte della zia, affidataria della minore, che il contributo comunale venga versato direttamente sul conto corrente intestato alla ragazza;

RITENUTO inoltre, in considerazione di quanto esposto nelle relazioni dell'Assistente Sociale sopra richiamate, di lasciare a disposizione della ragazza la somma di € 100,00 che il padre dovrebbe versare al Comune quale compartecipazione al contributo economico spettante alla famiglia affidataria;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 e dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di affido familiare relativo ad una minore residente a Sabbioneta, in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con sentenza Rg. n. 970/2014 in data 11/11/2025, acquisita al protocollo del Comune al n. 11317 del 15/12/2025;

2. di disporre, come richiesto dall'Assistente Sociale con relazioni prot. n. 807 del 30/01/2026 e prot. n. 1250 del 12/02/2026 e come specificato nel progetto personalizzato di contributo affido prot. n. 3199 del 17/04/2026 quanto segue:

- l'assegnazione a favore della famiglia affidataria (zia paterna), della somma di € 500,00 a titolo di contributo economico mensile per l'affido, a decorrere dal mese di gennaio 2026;

- l'erogazione del contributo per l'affido direttamente sul conto corrente della ragazza, sulla base dell'accordo sottoscritto dalla zia affidataria (prot. n. 3199 del 17/04/2026);

- l'assegnazione a favore della minore, da parte del padre, della somma di € 100,00, equivalente alla quota di compartecipazione al contributo per l'affido che il genitore sarebbe tenuto a rimborsare al Comune;

3. di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale all'adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti, attuativi della presente deliberazione;

4. di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sia comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi del D.lgs. 267/2000;

Successivamente,

stante la necessità di erogare il contributo economico previsto dal progetto di cui ai punti precedenti;

con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DUCOLI PAOLO